



Consiglio regionale

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l'implementazione del Progetto "OptiTrans – Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility" - Programma di Cooperazione Territoriale Europea di tipo Interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020, è riconosciuto il debito fuori bilancio di valore pari ad euro 3.000,00 in favore del consulente Fabio Ruggeri, per il pagamento della fattura n. 3 del 24/06/2019 di importo di euro 3.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, determinati nell'importo complessivo di euro 3.000,00, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 11155/1 "Realizzazione progetto Optitrans Programma Interreg Europe" Missione 10, Programma 06, Titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.
3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 87/1987)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti), dopo le parole "euro 1.990.000,00" sono aggiunte le seguenti: ", delle risorse di cui al comma 4-bis,".

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 143/1997)

1. All'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e

delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai fini del contenimento della spesa pubblica, al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
 "b-bis) nel caso di mutamento parziale della denominazione comunale che comporti esclusivamente l'aggiunta alla denominazione originaria del Comune di un aggettivo o di un nome o di un complemento di specificazione derivante da esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche ai sensi del comma 3 dell'articolo 6; in tal caso, la consultazione della popolazione avviene mediante forme di consultazione pubblica, anche telematica, indette dal Comune interessato, secondo modalità che garantiscano la massima partecipazione.";
- b) al comma 4 le parole "L.R. 11 dicembre 1987, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa)";
- c) al comma 5 le parole "L.R. n. 86 del 1987" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 44/2007".

Art. 4

(Interpretazione autentica dell'art. 2 della l.r. 44/99)

1. L'espressione "che subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo le modalità stabilite nella presente legge" di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) è interpretata autenticamente nel senso che le ATER, quali Enti regionali derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, subentrano agli stessi in tutti i rapporti attivi e passivi alle medesime condizioni applicate agli IACP dalla normativa statale, anche sotto il profilo tributario, in ragione delle finalità sociali perseguite con particolare riguardo allo svolgimento del servizio di house providing.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 45/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), dopo la lettera h) è inserita la seguente:
 "h-bis supporto tecnico amministrativo al Servizio Gestione Rifiuti per la promozione e la diffusione dei principi e delle buone pratiche dell'economia circolare.".

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 10/2011)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 8/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"2. Il personale in ruolo organico della Regione Abruzzo, selezionato a seguito di procedure di assegnazione temporanea presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, è collocato in distacco anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che il competente Dipartimento regionale abbia adottato il provvedimento di distacco anche per il tempo parziale, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte del personale selezionato che prende servizio alla data indicata nella richiesta di assegnazione formulata dall'Ufficio Speciale."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8/2019 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai dipendenti in distacco di cui al comma 2 possono essere conferiti, anche ad interim, incarichi di elevata qualificazione, previsti dall'articolo 16 del CCNL, Funzioni Locali 2019-2021. All'incaricato è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo nella misura stabilita dalla contrattazione decentrata oltre alle maggiorazioni di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Tale onere è a carico dell'Ufficio Speciale."

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 9/2022)

1. Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "secondo quanto disposto" sono sostituite con le seguenti: "come definito";
 - b) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999" sono soppresse;
 - c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "mediante perizia asseverata a cura dell'Autorità unica" sono sostituite con le seguenti: "mediante perizia asseverata da parte di un tecnico incaricato dall'Autorità Unica con spese a carico del concessionario uscente e di quello subentrante in ugual misura";
 - d) al comma 5 dell'articolo 6 le parole da "In caso di disaccordo" fino a "tempi di indizione della gara" sono soppresse;
 - e) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
 - f) al comma 1 dell'articolo 21 le parole ", con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto," sono soppresse;

- g) dopo il comma 1 dell'articolo 21 è inserito il seguente:
"1-bis. La componente fissa del canone è corrisposta annualmente entro il 31 marzo di ogni anno. La componente variabile del canone è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.";
- h) al comma 4 dell'articolo 21 le parole "con le stesse modalità indicate nel comma 2" sono sostituite con le seguenti: "con le stesse modalità indicate al comma 1";
- i) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "articolo 24" sono sostituite con le parole "articolo 25";
- j) all'articolo 29, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:
"4-bis. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.";
- k) al comma 1 dell'articolo 33 le parole "centoventi giorni" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 marzo 2023";
- l) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 le parole "31 luglio" sono sostituite con le parole: "31 dicembre";
 - 2) al comma 1, dopo le parole "procedure di assegnazione della concessione stessa" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo articolo 12, comma 1-sexies,";
 - 3) al comma 3, dopo le parole "di cui all'articolo 21" sono inserite le seguenti: "e l'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis,";
 - 4) al comma 3 le parole "si applica" e le parole "31 luglio" sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "si applicano" e "31 dicembre";
 - 5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per l'anno 2022 nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38, nonché le disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003).";
 - 6) al comma 4 le parole "31 luglio" e le parole "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite rispettivamente con le seguenti parole "31 dicembre" e "il 31 dicembre 2023";
 - 7) al comma 5 le parole "31 luglio" sono sostituite con le parole "31 dicembre";
 - 8) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 trovano applicazione anche nei confronti delle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso i concessionari redigono e trasmettono alla Regione un rapporto di fine concessione entro il 28 febbraio 2023.";
- m) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 è abrogata;
- n) l'articolo 38, che al comma 1 ha abrogato la l.r. 22 ottobre 2013, n. 38 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al comma 2 ha modificato l'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima l.r. 9/2022. A decorrere dal 1° gennaio 2022 rivivono nuovamente le disposizioni di cui alla l.r. 38/2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 9/2022 rivive il testo delle disposizioni dell'articolo 93 della l.r. 7/2003 nella versione precedente la modifica;

o) dopo l'articolo 38 della l.r. 9/2022 è inserito il seguente:

"Art. 38-bis
(Abrogazioni e modifiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è abrogata la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003) è sostituita con la seguente:

"c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta:

 - c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW;
 - c2) da 220,01 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW;
 - c3) oltre i 3.000 kW, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9;
 - c4) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW;"

Art. 9
(Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni)

1. Al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) le parole "Missione 13, Programma 01" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 13, Programma 07".
2. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) dopo le parole "Titolo 1," sono aggiunte le seguenti: "capitolo 441338/1".
3. All'articolo 36 della l.r. 5/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 2, lettera a), comma 3, dopo le parole "Programma 03" sono aggiunte le seguenti: "capitolo 441338/1";
 - b) al punto 2, lettera b), comma 3, dopo le parole "Programma 03" sono aggiunte le seguenti: "capitolo 324001/1".
4. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 6 (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario) dopo le parole "Programma 03," sono aggiunte le seguenti: "capitolo 441338/1".
5. La lettera b), comma 7, dell'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione) è sostituita dalla seguente:

"b) in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338/1 in termini di competenza e cassa per l'anno 2022, e in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001/1 in termini di sola competenza per gli anni 2023 e 2024".

6. La lettera b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del premio "One Health Award") è sostituita dalla seguente:
"b) in diminuzione parte Spesa in termini di competenza e cassa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 441338/1 per euro 150.000,00 per l'anno 2022, e in diminuzione parte Spesa in termini di sola competenza: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001/1 per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
7. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) dopo le parole "Programma 03," sono aggiunte le seguenti: "capitolo 441338/1".
8. Misure per lo sviluppo delle energie rinnovabili:
 - a) al fine di incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici su copertura a terrazzo di fabbricato e sulle superfici a servizio di edifici già pavimentati senza aumentare l'impermeabilità dei suoli, è consentita la realizzazione di manufatti leggeri rimovibili quali pensiline, tettoie e pergolati, idonei ad ospitare pannelli fotovoltaici;
 - b) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma possono essere realizzati su tutto il territorio comunale, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone A degli strumenti di pianificazione vigenti e delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici;
 - c) i manufatti di cui alla lettera a) del presente comma sono costruiti con un'altezza media non superiore a metri 2,40 ed un peso non superiore ad 1 KN/mq; devono rimanere obbligatoriamente aperti su tutti i lati fatta eccezione per le pareti esistenti a cui si appoggiano; sono utilizzati esclusivamente per ospitare i pannelli fotovoltaici in una misura non inferiore all'ottanta per cento del totale della superficie realizzata e sono smantellati contestualmente alla rimozione dei pannelli fotovoltaici;
 - d) la superficie complessiva realizzabile non può essere superiore al trenta per cento della somma delle superfici lorde di tutti i piani dell'edificio esistente;
 - e) la realizzazione dei manufatti leggeri di cui alla lettera a) del presente comma è autorizzata tramite CILA, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 6 bis del d.p.r. 380/2001;
 - f) i manufatti di cui al presente comma non costituiscono sopraelevazioni, volumetrie e superfici utili. Sono considerati interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e, per tale ragione, sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 1° agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e al regolamento regionale attuativo.
9. Corretta imputazione delle risorse per emergenza energetica funzioni pubbliche Aeroporto d'Abruzzo:
 - a) con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33, in materia di funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto d'Abruzzo, sono imputate alla disponibilità del capitolo 242423.1 le risorse finanziarie da utilizzare al fine di dare copertura agli aumenti di spesa, sostenuti dal gestore Saga S.p.A., per

- utenze energetiche inerenti le attività di sicurezza, protezione civile, emergenza ed urgenza sanitaria, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- b) agli oneri di cui alla lettera a) del presente comma si provvede mediante la seguente variazione da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2022-2024:
- 1) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è diminuito lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242422.3, di euro 500.000,00;
 - 2) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è aumentato lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242423.1, di euro 500.000,00.
- c) la competente Struttura del Dipartimento Risorse è autorizzata ad apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 la variazione di cui alla lettera b) del presente comma.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/4 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE